

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALLE SCELTE DI TRASFORMAZIONE URBANA

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 Principi generali e finalità

1. Il Comune di Milano riconosce nella partecipazione civica un metodo, fondamentale per la formazione delle decisioni in materia di trasformazioni urbane e per la promozione dell'inclusione sociale. Il processo partecipativo articolato negli aspetti di informazione, consultazione e progettazione partecipata, ha carattere di continuità, strutturazione e di non occasionalità.

2. Con il presente Regolamento, il Comune di Milano definisce modalità e strumenti volti a promuovere la partecipazione civica nei procedimenti di programmazione, elaborazione e attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, ambientale e sociale ed in particolare del nuovo Piano di Governo del Territorio previsto dalla L.R. 12/05.

3. Ai fini del presente Regolamento, la partecipazione è intesa quale massimo coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, degli operatori economici, ed è resa istituzionalmente possibile attraverso una adeguata e bilaterale diffusione delle informazioni, e continuative forme di coinvolgimento, nel rispetto delle esigenze di trasparenza e di celerità del procedimento amministrativo.

4. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo di garantire ai cittadini, alle formazioni sociali e agli attori economici, attraverso azioni di informazione, consultazione e progettazione partecipata, concrete opportunità per contribuire all'effettivo dialogo tra loro e la pubblica amministrazione nel perseguimento dell'interesse generale della comunità sia al fine dell'uso più appropriato delle risorse, che all'individuazione delle migliori soluzioni possibili per l'attuazione dei singoli piani e interventi.

5. Il Comune di Milano, attraverso gli uffici competenti, terrà conto nella redazione o nella revisione dei documenti progettuali delle indicazioni e segnalazioni emerse dai processi partecipativi e riassunte nel "Documento della partecipazione" (art. 7).

6. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti, Responsabili del Procedimento dell'Amministrazione Centrale e delle Zone di decentramento, che ne assicurano l'osservanza, secondo le norme di seguito definite.

Art. 2 I soggetti della partecipazione

L'Amministrazione Comunale coinvolge nei processi di informazione, consultazione e progettazione partecipata tutti i singoli cittadini (così come previsto dall'art. 6 dello Statuto Comunale) o associati, le formazioni sociali e gli operatori economici interessati dalle trasformazioni urbanistiche, ambientali e sociali previste nel successivo art. 3.

Per poter essere ammessi alle fasi di consultazione e progettazione partecipata, i soggetti interessati devono esprimere richiesta come indicato al successivo art. 10, comma 1, punto c).

Art. 3 Atti sottoposti alla procedura partecipativa

1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:

- a) gli strumenti di pianificazione territoriale e ambientale e relativi strumenti attuativi nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali (tra cui gli atti previsti dalla L. R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e successive modificazioni "Legge per il governo del territorio"), i progetti di trasformazione urbanistica, i contratti di quartiere, i piani di recupero urbano, altri piani e programmi di settore che interessino in tutto o in parte il territorio comunale e tra questi interventi normati dal Regolamento Edilizio (DIA) comportanti modifiche significative in termini planivolumetrici e di compatibilità architettonica con l'edificato esistente;
- b) il Piano Urbano della Mobilità, Piano del Traffico e Piano Parcheggi;
- c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell'ambito di Agenda locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994;
- d) il Piano di zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447/1995;
- e) la Valutazione Ambientale Strategica;
- f) il Piano di Zona dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000;
- g) ogni altro piano o programma di cui la normativa europea, statale, regionale preveda processi partecipativi da parte dei cittadini.

2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti di pianificazione, di competenza comunale con valenza urbanistica, economica, sociale, individuati anche per categorie.

3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione, consultazione e progettazione partecipata, i progetti di opere pubbliche non relativi a interventi di manutenzione ordinaria di importo dei lavori pari o superiore all'importo stabilito dall'art. 28 del Codice degli Appalti, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, comunque entro e non oltre l'approvazione del progetto definitivo.

Prima dell'elaborazione del progetto preliminare per le suddette opere, la Giunta Comunale provvede nella Commissione Comunale competente ad una preliminare informazione e ascolto del contributo dei rappresentanti del Consiglio di Zona, dei rappresentanti dei Comitati e Associazioni di riferimento territoriale, ed ogni altro soggetto istituzionale coinvolto.

La Giunta Comunale valuta l'opportunità di attivare la procedura di partecipazione per le opere pubbliche anche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazione di piani o programmi già sottoposti a processi partecipativi ai sensi del presente regolamento.

4. Qualora la formazione degli strumenti d'intervento di cui ai commi 1, 2 e 3 sia finalizzata all'acquisizione di finanziamenti, perentoriamente condizionati al rispetto di termini definiti da norme sovraordinate, o qualora le stesse norme impongano comunque una particolare celerità del procedimento, la Giunta Comunale può stabilire termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4 e 5.

TITOLO II. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 Informazione

1. L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini.

2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale degli atti di cui all'art. 3 l'Assessore competente provvede a dare pubblica informazione dell'intervento in oggetto e a promuovere la conseguente consultazione.

3. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito internet del Comune di Milano (sottosezione del Consiglio di Zona territorialmente competente), su almeno un quotidiano periodico, presso l'albo comunale e del consiglio di zona territorialmente competente.

Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all'art. 3, in raccordo con la Casa dei Cittadini (art. 10), provvede alla compilazione di una scheda informativa dello fase di elaborazione di ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori, al fine di costituire la base informativa.

L'informazione comprende la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma, piano o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all'art. 2.

4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la documentazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa

dall'Unità organizzativa competente, alla Casa dei Cittadini e ai Laboratori Territoriali per la Partecipazione per le finalità di cui all'art. 10. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica secondo le modalità di cui al precedente comma 3.

5. Al fine della massima diffusione delle informazioni, l'Amministrazione Comunale può pubblicizzare la possibilità di essere informati anche attraverso mezzi innovativi, quali la posta elettronica, gli "sms" ed ogni altro mezzo idoneo.

Art. 5 Consultazione

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione e permette la possibilità di raccogliere indicazioni e pareri da parte dei cittadini.

2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 4, i soggetti di cui all'art. 2 possono far pervenire contributi (osservazioni, istanze, proposte) redatti in carta semplice, e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli telematici. I contributi partecipativi sottoposti in forma cartacea verranno pubblicati sul sito internet a fianco di quelli pervenuti per via telematica.

3. Alla scadenza del periodo di consultazione previsto dal precedente comma 2, l'Assessore competente convoca un'udienza pubblica in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini, per la comunicazione delle risposte ai contributi partecipativi pervenuti. Tale incontro è finalizzato

all'esame congiunto della varie posizioni nella ricerca di loro auspicabile convergenza.

Della data dell'udienza pubblica viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Milano, nella sede della Casa dei Cittadini, nel Laboratorio Territoriale per la Partecipazione competente e attraverso ulteriori forme che si riterranno opportune. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del Gruppo Tecnico Intersettoriale per la Partecipazione di cui all'art. 9, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano, programma o progetto su cui l'udienza pubblica è convocata, anche dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell'Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento.

Nell'udienza possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione (art. 7).

4. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali l'attivazione di forum locali o telematici, il ricorso a questionari o sondaggi, sviluppati utilizzando, se necessario, qualificate competenze esterne all'Amministrazione.

In particolare per quanto riguarda Il Piano del Governo del Territorio, come previsto dai commi 4. e 7. dell'art. 13 della LR 12/05, entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT saranno depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del Comune, pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un

quotidiano o periodico a diffusione locale. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni.

Art. 6 Progettazione Partecipata

1. La progettazione partecipata (attività finalizzata all'emersione delle esigenze e delle soluzioni condivise da parte di diversi soggetti grazie all'interazione di differenti capacità, competenze ed esperienze) costituisce il terzo livello della partecipazione.

2. Il processo di progettazione partecipata è promosso in aggiunta al processo di consultazione, qualora ritenuto opportuno, indifferentemente su iniziativa di uno dei seguenti organismi: Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Assessore competente, Presidente Consiglio di Zona, Consiglio di Zona.

Il processo di progettazione partecipata deve altresì essere avviato se richiesto almeno da 500 cittadini maggiorenni residenti in Zona per interventi locali e almeno da 1000 cittadini maggiorenni per interventi a carattere municipale.

3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative nazionali, regionali ed europee; è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell'intervento comporti la necessità di un processo consensuale con i diversi attori del territorio.

4. L'eventuale attività di progettazione partecipata dovrà favorire una lettura ed interpretazione delle necessità e vocazioni del territorio in chiave sociale ed ambientale strategica, con lo scopo di valutare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli interventi proposti.

5. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, workshop, ... utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o se necessario esterno all'Amministrazione Comunale, con il supporto tecnico della Casa dei Cittadini e dei Laboratori Territoriali per la partecipazione.

Alle attività di progettazione partecipata saranno invitati i rappresentanti delle formazioni sociali e degli operatori economici interessati che hanno espresso richiesta a norma del successivo art. 10, comma 1, punto c), oltre che i rappresentanti di eventuali servizi pubblici coinvolti.

Sul sito internet saranno messi a disposizione strumenti informatici e telematici atti a offrire supporto alle varie fasi del processo di progettazione partecipata, sviluppati utilizzando, se necessario, qualificate competenze esterne all'Amministrazione.

6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici ai cittadini del territorio in esame nelle forme previste dall'art. 4.

Art. 7 Documento della Partecipazione

1. Tutti gli atti relativi alla fase di informazione, consultazione e di progettazione partecipata (comprensivi delle osservazioni dei cittadini) di cui ai precedenti art. 4, 5 e 6 vengono riassunti nel Documento della

Partecipazione, predisposto e curato dal responsabile del procedimento con il supporto della Casa dei Cittadini e dei Laboratori Territoriali per la Partecipazione di cui al successivo art. 10. I testi delle osservazioni, redatti a cura delle formazioni sociali proponenti, saranno raccolti come allegati.

2. Il Documento, sottoscritto dall'Assessore competente, deve essere allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di intervento di cui all'art. 3. Il dirigente dell'Unità Organizzativa competente, in sede di relazione tecnica, espone le proprie valutazioni sui temi emersi dal processo di consultazione e progettazione partecipata.

Il Documento della partecipazione, recante le informazioni sui temi emersi accompagna il provvedimento in tutto l'iter previsto (Consiglio di Zona, Giunta Municipale, Commissioni Consiliari, Consiglio Comunale).

3. Terminata la fase di informazione, consultazione e progettazione partecipata, gli organi competenti dell'Amministrazione Comunale adotteranno i provvedimenti istituzionalmente previsti, nell'ambito delle proprie esclusive competenze.

Art. 8 Monitoraggio e Verifica

1. Il monitoraggio costituisce un ulteriore livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l'effettiva attuazione di quanto stabilito anche con il contributo della partecipazione.

2. Per le finalità del precedente comma, l'Amministrazione Comunale favorisce la possibilità di accesso agli atti ed alle procedure, con modalità (tempi e forme) di massima facilitazione per i cittadini.

Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all'attuazione dei progetti approvati.

TITOLO III. COMPETENZE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 9 Competenze organizzative

1. L'organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune di Milano a livello dei Settori competenti a vario titolo in materia di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi sul territorio, e dei Consigli di Zona, che si avvalgono, a tal fine, della collaborazione dell'amministrazione centrale, a norma del Regolamento dei Consigli di Zona.

2. Nell'ambito delle macro-strutture sono individuate le Unità Organizzative che assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, viene definito un Piano Operativo biennale per l'attivazione e l'organizzazione del processo di partecipazione, con riferimento alle strutture e agli strumenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 10 e 11 tenendo conto delle modalità organizzative adottate nei Consigli di Zona.

Tale Piano Operativo dovrà definire la gradualità progressiva di attuazione (piani, programmi, progetti, ambiti settoriali, funzioni centrali e decentrate) del presente regolamento e i correlati finanziamenti di Bilancio necessari alla sua implementazione. Il Piano Operativo verrà rinnovato ogni biennio.

4. Il Comune di Milano costituisce un Gruppo Tecnico Intersettoriale per la Partecipazione composto dai referenti tecnici dei Consigli di Zona e dai referenti dei Settori comunali competenti:

Ambiente, Arredo urbano e verde, Educazione, Manutenzione Strade, Periferie, Piani e Programmi Esecutivi per l'Edilizia Pubblica, Pianificazione urbanistica generale, Progetto Tempi e Orari della Città, Servizi socio sanitari, Educazione, Strade parcheggi e segnaletica, Trasporti e Mobilità.

La Giunta Municipale, nomina un coordinatore del Gruppo Tecnico Intersettoriale e con adeguata delibera potrà integrare il precedente elenco con altri Settori di cui se ne ravviserà l'opportunità.

5. E' compito del Gruppo Tecnico Intersettoriale per la Partecipazione coordinare le metodologie, le procedure e le azioni riferite agli interventi di cui all'art. 3.

I referenti tecnici coinvolti nelle singole iniziative partecipative partecipano agli incontri che si tengono ai sensi dell'art. 5.

Art. 10 La Casa dei Cittadini e i Laboratori Territoriali per la Partecipazione

1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane e sociali e di promuovere, nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta Comunale, un ufficio denominato "Casa dei Cittadini" che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e coopera all'attivazione degli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i piani, programmi o progetti di cui all'art. 3;
- b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi di cui all'art. 3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia sociale, urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi;
- c) predisporre gli elenchi dei singoli cittadini o associati, le formazioni sociali e gli attori economici interessati dalle trasformazioni urbanistiche e sociali che richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi come specificato nell'art. 4, punto 5, della possibilità di coinvolgimento nelle fasi di consultazione e progettazione partecipata come specificato negli art. 5 e 6;
- d) organizzare la raccolta dei contributi consultivi di cui all' art. 5 curandone il coordinamento;
- e) mettere a disposizione personale tecnico competente, oltre che predisporre ogni supporto logistico e organizzativo, per lo svolgimento delle iniziative ed eventi di consultazione e progettazione partecipata di cui agli art. 5 e 6.

La Casa dei Cittadini supporta inoltre le attività volte:

- a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all'art. 7;
- b) ad assicurare l'idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito internet del Comune di Milano e del sistema informativo di cui all'art. 11;
- c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l'inoltro agli Uffici competenti.

2. La Casa dei Cittadini, in capo al Sindaco, con possibile delega al Settore Decentramento, svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione

relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana e raccorda le relative attività a livello municipale.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Casa dei Cittadini si avvale della collaborazione di altre strutture, quali il Forum Agenda 21 e il Tavolo del Terzo Settore previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali, e di altri forum civici di settore o municipali che successivamente saranno istituiti.

3. Successivamente alla costituzione della Casa dei Cittadini sono costituiti, nell'ambito di ogni Consiglio di Zona almeno un Laboratorio Territoriale per la Partecipazione, luogo di informazione, consultazione e partecipazione per le finalità di cui al comma 1, che si avvarrà del personale previsto dal punto e) del comma 1 – art. 10 e delle esperienze maturate con i Laboratori di Quartiere per i Contratti di quartiere e per i piani di Recupero Urbano.

Ai Laboratori Territoriali per la Partecipazione, secondo quanto stabilito dal Piano Operativo biennale, potranno essere progressivamente delegate alcune funzioni previste dal precedente comma 1.

Art. 11 Strumenti telematici a supporto della partecipazione

1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione, consultazione e progettazione partecipata sugli interventi di cui all'art. 3 secondo le modalità e gli obiettivi di cui agli art. 4, 5 e 6 la Casa dei Cittadini promuove, nella logica dei moderni processi di e-democracy, l'attivazione della necessaria informazione sulle caratteristiche localizzative, tecniche, sullo stato di avanzamento dell'iter procedurale degli interventi previsti nell'art. 3 e sui contributi elaborati dai soggetti previsti nell'art 2.

Per l'attuazione dei precedenti fini, canale privilegiato sarà il sito internet del Comune di Milano (utilizzando le sottosezioni delle Zone di decentramento) utilizzando, se necessario, qualificate competenze esterne all'Amministrazione.

2. La lettura del sito sarà pubblica e senza necessità di iscrizione, mentre la partecipazione attiva sarà permessa ai soggetti di cui all'art. 2 previa iscrizione.

La partecipazione attiva è disciplinata da regole di comportamento volte a:

- garantire a ciascuno libertà di espressione;
- assicurare la pertinenza dei contributi ai temi in discussione;
- creare le condizioni per un dibattito costruttivo.

La violazione di tali regole di comportamento impedisce la pubblicazione del contributo.

3. Per consentire l'accesso alle informazioni territoriali via web a tutti i cittadini, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione le postazioni telematiche site all'interno dei Consigli di Zona del Comune di Milano, della Casa dei Cittadini, dei Laboratori Territoriali per la Partecipazione.

Art. 12 Vigilanza sul procedimento di partecipazione

1. Sull'osservanza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento vigila il Difensore Civico.

2. Il Sindaco, con possibile delega all'Assessore al Decentramento, invia al Consiglio Comunale una relazione semestrale, limitatamente al primo anno di

vigenza del presente regolamento, sull'avvio e sull'andamento dei processi partecipativi. Successivamente la relazione sarà a cadenza annuale.

Art. 13 Norma transitoria

Nell'attesa dell'istituzione della Casa dei Cittadini, ai soggetti di cui all'art. 2 è data possibilità di sviluppare, tramite gli uffici competenti individuati nell'ambito dei Settori o dei Consigli di Zona interessati, forme di informazione e verifica in ordine agli interventi di cui all'art. 3, nonché di presentare contributi partecipativi.